



Veterinario condannato: un caso di RC professionale

Vipera non calabrone. Il cane muore. La Cassazione lo condanna: c'è il nesso causale



Malore del cane. Il veterinario gli somministra una terapia per puntura di calabrone, ma il morso è di una vipera. In poche ore il cane entrava in coma e moriva. Il proprietario ha portato il veterinario davanti al giudice di pace, chiedendo la condanna al risarcimento del danno subito a causa del decesso dell'animale, indotto

dall'errata diagnosi. Il giudice respingeva la domanda che, invece, veniva accolta in appello dal Tribunale di Arezzo che condannava il veterinario al risarcimento di 2.000 euro oltre accessori e spese. Il veterinario ricorreva, quindi, per Cassazione, dolendosi dell'insussistenza del nesso causale tra il comportamento da lui adottato nella specie e la morte dell'animale. Ma la Suprema Corte non ha avuto dubbi: le statuizioni di merito sono corrette e il ricorso è inam-

missibile.

Il fatto controverso veniva dal Veterinario ricorrente individuato nella insussistenza dell'affermato nesso causale sotto i seguenti profili: tanto la puntura di calabrone quanto il morso di vipera andavano trattati con cortisone, come da lui somministrato; il siero antiofidico, reperibile solo nelle farmacie ospedaliere per uso umano, era notoriamente poco efficace sugli animali; per stessa ammissione del proprietario, il cane era stato da lui portato in ambulatorio diverse ore dopo il primo malore; poiché il cane era risultato vigile, non sussistevano i presupposti per somministrargli soluzione fisiologica in flebo; la scelta di riportare il cane a casa, invece di lasciarlo in osservazione in ambulatorio, era stata presa consapevolmente dal proprietario; - inconfidente doveva ritenersi la deposizione di un teste, anche perché assunta dal tribunale a distanza di sei anni dai fatti di causa. Inammissibile per la Cassazione questa valutazione probatoria che, per la Corte, "non evidenzia il passaggio motivazionale nel quale si concreterebbe l'omessa o insufficiente motivazione, ma si limita a contrapporre tutta una serie di circostanze di fatto (idoneità della terapia cortisonica; inefficacia del siero antivipera; insussistenza dei presupposti della terapia mediante soluzione fisiologica; ritardo nella richiesta di intervento; rifiuto da parte del proprietario del trattamento dell'animale in osservazione ambulatoriale) che, dovrebbero asseritamente indurre il capovolgimento del giudizio di responsabilità medico - veterinaria". Già per il tribunale, anche tenuto conto del teste, c'era "l'effettiva re-

sponsabilità del veterinario - la cui negligenza era consistita, sulla scorta delle risultanze istruttorie conseguite: - nell'aver erroneamente diagnosticato una puntura di calabrone anziché un morso di vipera, e nell'aver conseguentemente trascurato di adottare tutte le cautele che si imponevano per tentare di salvare l'animale da questo ben più grave evento (potenzialmente, ma non necessariamente, letale); - nel non aver, in particolare, tenuto il cane in debita osservazione per assicurargli le cure necessarie ad evitargli la morte; cosa che, se fosse stata fatta, avrebbe reso evidente che l'animale, anziché riprendersi come avrebbe dovuto se fosse stato semplicemente punto da un calabrone, si aggravava sino a giungere, in poche ore, allo stato di coma".

Ritenendo il ragionamento seguito dal giudice d'appello "coerente e sufficientemente lineare", la Cassazione ha ribadito, infatti, l'orientamento consolidato secondo il quale, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità "la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito; al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la conclusione, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti". ■

Il cane che abbaia di notte è un "evento stressante"

In condominio valgono ancora le soglie di tollerabilità

Con una sentenza in linea con la giurisprudenza condominiale, il Tribunale di Lucca ha riconosciuto il risarcimento ai condomini stressati e ansiosi per il disturbo. Quando resta da solo in casa, il cane disturba i vicini con un incessante abbaiare che va oltre la "soglia di tollerabilità". In questo caso, il proprietario di casa - anche se il cane è affidato ad altri - è tenuto a risarcire il danno biologico, una lesione psichica che - nel caso trattato dal Tribunale di Lucca - è direttamente conseguente alla "nocività e illiceità delle immissioni sonore". Il disturbo arrecato ad una coppia di condomini - derivava dall'incessante abbaiare del cane lasciato incustodito nell'appartamento del piano di sotto, dal figlio del proprietario di casa. Il giudice toscano ha chiamato la proprietaria dell'unità immobiliare a rispondere di comportamento negligente e imprudente, incurante dei danni arrecati ai suoi vicini. Sono stati questi ultimi, dopo tre anni di disagi, a rivolgersi al Tribunale e ad esporre i fatti: il cane, di grossa taglia, era tenuto costantemente chiuso in casa, solo e incustodito; l'animale, abbaiva, ululava e guai-

va incessantemente sia nelle ore diurne che nel cuore della notte. Inoltre, malgrado la recente modifica del diritto condominiale (che non ha effetti retroattivi), il regolamento del condominio fa espresso divieto di tenere animali che causino molestia, tanto che la proprietaria in questione era già stata avvisata e intimata di porre rimedio. Le perizie hanno evidenziato che l'abbaiare del cane superava la normale soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose. I vicini accusavano "stress con patologica attivazione del sistema nervoso autonomo e con conseguente comparsa di irritabilità, ansia, depressione del tono dell'umore, continua tensione muscolare, stanchezza fisica mista a suscettibilità e alienazione sociale, perdita di controllo, pensieri intrusivi, ridotta capacità di attenzione, oltre, naturalmente, perdita del sonno". In diritto, "solo quando i rumori superano la normale soglia di tollerabilità si può parlare di lesione psichica, incidente come tale sul danno psichico": nel caso esaminato, l'esposizione all'evento stressante per cui è causa e la rielaborazione delle situazioni di vita conseguenti a tale fatto "ingiusto" hanno determinato lo sviluppo di un episodio di malattia con caratteristiche sintomatologiche a comune con

quelle tipiche del disturbo dell'adattamento con ansia, a seguito del quale, tenuto conto della persistenza per un periodo di più di sei mesi dei sintomi di reazione all'evento stressante, si è prodotto un danno biologico di natura psichica.

Il Tribunale ha condannato la proprietaria dell'appartamento a versare 35 mila euro di risarcimento.

LA MASSIMA

Solo quando i rumori superano la normale soglia di tollerabilità si può parlare di lesione psichica, incidente come tale sul danno psichico (nella specie, l'esposizione all'evento stressante per cui è causa e la rielaborazione delle situazioni di vita conseguenti a tale fatto "ingiusto" hanno determinato lo sviluppo di un episodio di malattia con caratteristiche sintomatologiche a comune con quelle tipiche del Disturbo dell'Adattamento con ansia, a seguito del quale, tenuto conto della persistenza per un periodo di più di 6 mesi dei sintomi di reazione all'evento stressante, si è prodotto un danno biologico di natura psichica). Tribunale di Lucca, sentenza 40 del 10-01-2014, massima n. 1. ■



SE IL COMUNE NON PAGA

La Cassazione Civile (sentenza n. 17782 del 7 agosto 2014) ha stabilito che è legittima la convenzione fra professionista ed ente che subordina il compenso alla concessione del finanziamento. Il Comune non può esperire l'azione di indebito arricchimento. Può ben essere prevista dunque una clausola fra professionista ed ente che subordina il compenso alla concessione del finanziamento. Respinto, nel caso di specie, il ricorso di un geologo che rivendicava il pagamento della parcella, in relazione a uno studio per conto del Comune, che non l'aveva pagato sostenendo di non aver ricevuto l'intero finanziamento. Il professionista aveva prima ottenuto il decreto ingiuntivo che però è stato poi annullato in seguito all'opposizione. La clausola con cui il pagamento del compenso per la prestazione resa è condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell'opera "è valida in quanto anche non si pone in contrasto col principio di inderogabilità dei minimi tariffari ed in quanto tale clausola, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, non viene a snaturare la causa della prestazione, incidendo sul sinallagma contrattuale". ■